

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica del Sudan del Sud

del 12 agosto 2015 (Stato 12 agosto 2015)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 2 della legge del 22 marzo 2002¹ sugli embarghi (LEmb),
ordina:

Sezione 1: Misure coercitive

Art. 1 Divieto di fornire materiale d'armamento e materiale affine

¹ Sono vietati la vendita, la fornitura, l'esportazione e il transito, a destinazione della Repubblica del Sudan del Sud o per un uso nella Repubblica del Sudan del Sud, di materiale d'armamento d'ogni genere, compresi armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamento militari, attrezzature paramilitari, nonché i relativi accessori e pezzi di ricambio.

² Sono vietati la fornitura diretta o indiretta di servizi di ogni genere, compresi i servizi finanziari, i servizi di mediazione e la consulenza tecnica, nonché la concessione diretta o indiretta di mezzi finanziari in relazione con la vendita, la fornitura, l'esportazione, il transito, la fabbricazione o l'impiego di materiale di cui al capoverso 1 oppure in relazione ad attività militari nella Repubblica del Sudan del Sud.

³ L'esportazione temporanea di indumenti di protezione, inclusi i giubbotti e i caschi antiproiettile, destinati all'uso individuale da parte del personale delle Nazioni Unite, dell'Unione europea (UE), dell'Autorità intergovernativa per lo sviluppo (IGAD) e della Confederazione, così come dei rappresentanti dei media e del personale umanitario è esclusa dai divieti elencati nei capoversi 1 e 2.

⁴ La Segreteria di stato dell'economia (SECO) può, d'intesa con i servizi competenti del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), accordare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1 e 2 per:

- a. la vendita, la fornitura, l'esportazione e il transito di:
 1. materiale d'armamento non letale destinato esclusivamente a scopi umanitari o di protezione o a programmi delle Nazioni Unite, dell'UE, dell'Unione africana (UA), dell'IGAD e della Confederazione per la creazione di istituzioni,
 2. materiale d'armamento non letale destinato unicamente a sostenere il processo di riforma del settore della sicurezza nella Repubblica del Sudan del Sud,

RU 2015 2847

¹ RS 946.231

3. materiale destinato ad operazioni di gestione delle crisi delle Nazioni Unite, dell'UE, dell'UA o della Confederazione,
 4. attrezzature per lo sminamento e materiale destinato a essere utilizzato in operazioni di sminamento,
 5. veicoli non da combattimento costruiti o equipaggiati con materiali per difesa balistica, destinati esclusivamente alla protezione, nella Repubblica del Sudan del Sud, del personale delle Nazioni Unite, dell'UE, dell'UA, dell'IGAD o della Confederazione;
- b. la fornitura di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione e altri servizi, così come la fornitura di mezzi finanziari connessi al materiale d'armamento di cui alla lettera a numero 1 o al materiale di cui alla lettera a numero 3;
 - c. la fornitura di assistenza tecnica o di mezzi finanziari connessi al materiale d'armamento di cui alla lettera a numero 2.
- ⁵ Sono fatte salve le disposizioni della legge del 13 dicembre 1996² sul controllo dei beni a duplice impiego e della legge del 13 dicembre 1996³ sul materiale bellico.

Art. 2 Blocco degli averi e delle risorse economiche

¹ Sono bloccati gli averi e le risorse economiche di proprietà o sotto il controllo diretto o indiretto:

- a. delle persone fisiche, imprese e organizzazioni menzionate nell'allegato;
- b. delle persone fisiche, imprese e organizzazioni che agiscono in nome o per conto delle persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui alla lettera a;
- c. delle imprese e organizzazioni di proprietà o sotto il controllo delle persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui alle lettere a o b.

² È vietato trasferire averi alle persone fisiche, imprese o organizzazioni che sottostanno al blocco degli averi, oppure mettere a loro disposizione, direttamente o indirettamente, averi o risorse economiche.

³ La SECO può, in via eccezionale, autorizzare prelievi da conti bloccati, trasferimenti di valori patrimoniali bloccati, nonché la liberazione delle risorse economiche bloccate per:

- a. prevenire casi di rigore;
- b. rispettare contratti esistenti;
- c. rispettare crediti oggetto di una misura o di una sentenza giudiziaria, amministrativa o arbitrale esistente;
- d. tutelare interessi svizzeri.

⁴ La SECO rilascia le autorizzazioni di cui al capoverso 3 d'intesa con i servizi competenti del DFAE e del Dipartimento federale delle finanze nonché, se del caso,

² RS 946.202

³ RS 514.51

previa notificazione al competente Comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e in conformità delle decisioni di tale Comitato.

Art. 3 Definizioni

Ai sensi della presente ordinanza si intende per:

- a. *averi*: valori patrimoniali, compresi denaro contante, assegni, crediti monetari, cambiali, ordini o altri strumenti di pagamento, depositi, debiti e riconoscimenti di debito, cartevalori e titoli di debito, certificati azionari, obbligazioni, titoli di credito, opzioni, obbligazioni fondiari, derivati; interessi, dividendi o altri redditi o plusvalori generati da valori patrimoniali; crediti, diritti a compensazione, garanzie, fidejussioni o altri impegni finanziari; accrediti, polizze di carico, contratti di assicurazione, documenti di titolarizzazione di quote di fondi o altre risorse finanziarie e qualsiasi altro strumento di finanziamento delle esportazioni;
- b. *blocco degli averi*: l'impedimento di ogni atto che permetta la gestione o l'utilizzazione degli averi, fatte salve le normali operazioni amministrative effettuate dagli istituti finanziari;
- c. *risorse economiche*: i valori patrimoniali di ogni genere, indipendentemente dal fatto che siano materiali o immateriali, mobili o immobili, in particolare gli immobili e i beni di lusso, fatti salvi gli averi di cui alla lettera a;
- d. *blocco delle risorse economiche*: l'impedimento dell'impiego di tali risorse per acquisire averi, merci o servizi, compresa la vendita, la locazione o la costituzione in pegno delle risorse medesime.

Art. 4 Divieto di entrata e di transito

¹ L'entrata o il transito in Svizzera sono vietati alle persone fisiche elencate nell'allegato.

² La Segreteria di Stato della migrazione migrazione (SEM) può concedere deroghe:

- a. se l'entrata o il transito sono necessari ai fini di una procedura giudiziaria;
- b. in conformità con il paragrafo 11 della risoluzione 2206 (2015)⁴ e le decisioni del comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

Sezione 2: Esecuzione e disposizioni penali

Art. 5 Controllo ed esecuzione

¹ La SECO sorveglia l'esecuzione delle misure coercitive di cui agli articoli 1 e 2.

⁴ I testi delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sono disponibili all'indirizzo: www.un.org/fr > Etat de droit > Paix et sécurité > Conseil de sécurité > Documents > Résolutions.

² La SEM sorveglia l'esecuzione del divieto di entrata e di transito di cui all'articolo 4.

³ Il controllo al confine è di competenza dell'Amministrazione federale delle dogane.

⁴ Su indicazione della SECO, le autorità competenti adottano i provvedimenti necessari al blocco delle risorse economiche, ad esempio la menzione nel registro fondiario di un divieto di disporre dei beni, oppure il pignoramento o il suggellamento di beni di lusso.

Art. 6 Dichiarazioni obbligatorie

¹ Le persone fisiche e le istituzioni che detengono o amministrano averi oppure sono a conoscenza di risorse economiche presumibilmente rientranti nel campo d'applicazione del blocco di cui all'articolo 2 capoverso 1, sono tenute a dichiararli senza indugio alla SECO.

² Le dichiarazioni devono indicare i nomi dei beneficiari, l'oggetto e il valore degli averi e delle risorse economiche bloccati.

Art. 7 Disposizioni penali

¹ Chiunque viola gli articoli 1, 2 o 4 è punito conformemente all'articolo 9 LEmb.

² Chiunque viola l'articolo 6 è punito conformemente all'articolo 10 LEmb.

³ Le infrazioni di cui agli articoli 9 e 10 LEmb sono perseguite e giudicate dalla SECO; essa può ordinare sequestri e confische.

Sezione 3: Pubblicazione ed entrata in vigore

Art. 8 Pubblicazione

Il contenuto dell'allegato non è pubblicato né nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) né nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS).

Art. 9 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 12 agosto 2015 alle ore 18.00.

*Allegato*⁵
(art. 2 cpv. 1 e 4 cpv. 1)

Persone fisiche soggette alle sanzioni finanziarie e al divieto di entrata e di transito, nonché imprese e organizzazioni soggette alle sanzioni finanziarie

⁵ Non pubblicato nella RU. È possibile ordinare il contenuto dell'all. presso il settore Sanzioni della SECO, Holzikofenweg 36, 3003 Berna oppure consultarlo al seguente indirizzo Internet: www.seco.admin.ch > Temi > Politica economica esterna > Sanzioni / Embarghi.

